



COMUNE DI MONTEGALDA
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI
CITTADINI ALLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

IL SINDACO
DOTT. ANDREA NARDIN

IL SEGRETARIO
AVV. GIUSEPPE SPARACIO



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25 luglio 2017

SOMMARIO

	TITOLO I	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO		pag. 3
	TITOLO II	
LEGENDA		pag. 4
	TITOLO III	
CASI PARTICOLARI		pag. 5
	TITOLO IV	
ARTICOLI REGOLAMENTO		pag. 7
ART. 1 - OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE		pag. 7
ART. 2 - OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO		pag. 7
ART. 3 - DESTINATARI		pag. 7
ART. 4 - FINANZIAMENTO E COMPITI GESTIONALI		pag. 8
ART. 5 - CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA		pag. 8
ART. 6 - APPROVAZIONE SCHEDE DEI SERVIZI		pag. 8
ART. 7 - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI		pag. 8
ART. 8 - ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E PROCEDURE		pag. 9
ART. 9 - FORME DI TUTELA		pag. 9
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		pag. 9
ART. 11 - IL RAPPORTO CON IL CITTADINO - TRASPARENZA		pag. 9
ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI		pag. 10
ART. 13 - CONTROLLI		pag. 10
ART. 14 - CONTROLLI ATTRAVERSO ALTRI ENTI		pag. 10
ART. 15 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA		pag. 10
ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE ED ACCESSIBILITA' TOTALE		pag. 10

TITOLO I

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- ✓ Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- ✓ Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- ✓ Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- ✓ Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- ✓ Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
- ✓ art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- ✓ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- ✓ Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- ✓ Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- ✓ Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ✓ D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- ✓ D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
- ✓ D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- ✓ Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- ✓ Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- ✓ Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- ✓ Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
- ✓ Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- ✓ Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE";
- ✓ D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- ✓ Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dicembre 2013, n. 159";

TITOLO II

LEGENDA

Si intende per:

- ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
- ◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- ◆ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- ◆ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.
- ◆ DSU: la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indenni tari erogati dall'INPS).

Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, definito dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

La legge e gli altri atti normativi dello Stato stabiliscono le modalità per la presentazione della DSU ed i criteri per il calcolo dell'ISEE.

TITOLO III

CASI PARTICOLARI

ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA- Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA - A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione viene presentata.

A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare e l'utente non proceda a presentare la nuova attestazione ISEE entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, sarà applicata la tariffa massima a partire dal mese successivo a quello di scadenza del suddetto termine.

ISEE CORRENTE - Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, quale la perdita del posto di lavoro, viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

L'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

La DSU per il calcolo dell'ISEE corrente può essere presentata dal dichiarante della DSU in corso di validità che si richiede di aggiornare o dal componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU.

VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTAZIONE - La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo: solo per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni l'attestazione avrà validità per l'intero anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta d'iscrizione.

Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:

a . per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;

b . per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

c. per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie ripetuti su base mensile l'erogazione del contributo o l'agevolazione tariffaria si applica a partire dal mese in cui viene presentata l'attestazione.

In caso di attestazione di ISEE corrente l'erogazione del contributo o l'agevolazione tariffaria si applica a partire dal mese successivo a cui viene presentata l'attestazione e fino al termine del mese in cui scade l'attestazione. La presentazione tardiva dell'attestazione rilasciata nei mesi precedenti può avere efficacia retroattiva all'inizio dell'anno scolastico/educativo, o al mese di rilascio dell'attestazione se successivo, previo pagamento di maggiori spese amministrative quantificate dalla Giunta Comunale in sede tariffaria.

TITOLO IV – ARTICOLI REGOLAMENTO

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie, organizzati dal Comune nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e in particolare dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 128" e dalla Legge 8.11.2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, relativo all'approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE.

ART. 2

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune persegue l'obiettivo di eliminare situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- ✓ prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- ✓ garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- ✓ assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- ✓ recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- ✓ sostenere la persona e le famiglie;
- ✓ promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- ✓ riconoscere il bisogno di aiuto il diritto di inserimento sociale;
- ✓ contrastare l'esclusione sociale e promuovere l'inclusione sociale.

ART. 3

DESTINATARI

1. Gli interventi e i servizi sociali oggetto del presente regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Montegalda ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o di emarginazione.
2. Per soggetti non residenti che però versino in particolare stato di indigenza, bisogno o emarginazione, è possibile derogare al dettato di cui al comma precedente se il Comune di provenienza assume preventivo e formale impegno a rimborsare al Comune di Montegalda le spese da sostenersi.
3. Quando si presenta una situazione di grave emergenza il Responsabile dell'Area competente o f.f. è autorizzato ad intervenire anche in deroga ai primi due commi del presente articolo.

4. L'istruttoria è curata in ogni caso dal Responsabile del procedimento, ossia dall'Assistente Sociale comunale.

ART. 4

FINANZIAMENTO E COMPITI GESTIONALI

1. Il finanziamento degli interventi e servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio e agli eventuali contributi erogati da altri Enti.
2. Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati secondo il presente regolamento spettano al Responsabile dell'Area Servizi Sociali o f.f. sulla base degli stanziamenti, degli indirizzi e dei criteri prefissati dagli organi politici. L'istruttoria relativa ai singoli casi è redatta dall'Assistente Sociale comunale nella veste di Responsabile del procedimento.

ART. 5

CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La situazione sociale e familiare di coloro che richiedono interventi o servizi sociali è valutata nel suo complesso dall'Assistente Sociale comunale e concorre alla formulazione del progetto generale a favore del soggetto richiedente, di cui al successivo art. 8.
2. La situazione economica di coloro che richiedono interventi o servizi sociali ovvero prestazioni sociali agevolate è determinata sulla base delle valutazioni di cui al comma precedente e in base all'ISEE ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE".
3. Le prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE sono riportate nelle schede dei servizi di cui al successivo articolo del presente Regolamento e fanno parte dell'elenco contemplato nella Tabella 1 allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE".
4. La Giunta Comunale stabilisce, con le citate schede di servizio, le modalità ed i limiti per la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente e di eventuali parenti tenuti agli alimenti.

ART. 6

APPROVAZIONE SCHEDE DEI SERVIZI

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione approva gli interventi facenti capo ai Servizi Sociali definendone gli obiettivi, i destinatari, le procedure, le modalità di esecuzione, la modulistica e la documentazione richiesta per l'accesso.
2. La deliberazione di cui al comma precedente è inviata per conoscenza a tutti i Capigruppo consiliari.
3. Nella deliberazione sono previste le modalità con le quali la stessa Giunta Comunale definisce la soglia di natura economica riferita all'ISEE di cui al precedente ART. 5 per l'accesso gratuito al servizio o per le eventuali contribuzioni dell'utente e dei tenuti agli alimenti.

ART. 7

PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI

1. I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione e dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni.
2. Il Responsabile dell'Area competente o f.f. si avvale del Responsabile del procedimento, ossia dell'Assistente Sociale comunale, assegnando la responsabilità dell'istruttoria in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Eseguita l'istruttoria, l'Assistente Sociale predisponde una dettagliata relazione e la trasmette al Responsabile competente o f.f. per l'emanazione del provvedimento. I soggetti interessati possono rivolgersi in qualsiasi momento all'Assistente Sociale per conoscere lo stato della pratica e per ogni altra informazione attinente.

3. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi e le prestazioni oggetto del presente regolamento avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

ART. 8

ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E PROCEDURE

1. La richiesta per ottenere interventi e servizi sociali ovvero prestazioni sociali agevolate va presentata all'Ufficio Servizi Sociali comunale.
2. Ogni richiesta deve essere valutata dal Responsabile del procedimento (Assistente Sociale) che propone con apposita relazione istruttoria al Responsabile dell'Area Servizi Sociali o f.f. il progetto generale per superare lo stato di bisogno e le fasi per attuarlo.
3. Il progetto può prevedere opportune verifiche, anche periodiche.
4. Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali o f.f., dopo aver esaminato la domanda del cittadino, la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento - stesa attenendosi al presente regolamento e al dispositivo delle schede dei singoli servizi previste dal precedente ART. 6 - determina con proprio atto, sulla base degli indirizzi definiti dalla giunta con apposita scheda, l'erogazione della prestazione sociale e le condizioni della medesima.

ART. 9

FORME DI TUTELA

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni nelle modalità previste dallo Statuto comunale e dai regolamenti.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'ufficio servizi sociali opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

ART. 11

IL RAPPORTO CON IL CITTADINO – TRASPARENZA

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. L'ufficio dei servizi sociali garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.
3. In particolare il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, si pone l'obiettivo di:
 - ✓ contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
 - ✓ fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
 - ✓ contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

ART. 12

ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso agli atti riguardanti le prestazioni sociali è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione di esserne titolare.
2. Il diritto è esteso anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, qualora ne sussistano le condizioni.

ART. 13

CONTROLLI

1. Il Comune di Montegalda esegue controlli a campione e mirati sulla veridicità della situazione sociale e familiare dichiarata e sui dati dell'attestazione ISEE presentata dal soggetto interessato per l'accesso ai Servizi Sociali.
2. Il Comune, fatte salve le responsabilità anche penali dei soggetti richiedenti, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi, nel caso in cui i controlli eseguiti evidenzino irregolarità imputabili ai soggetti interessati.

ART. 14

CONTROLLI ATTRAVERSO ALTRI ENTI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

ART. 15

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento e rinvio alla normativa citata e vigente.
2. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente.
3. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti nell'ente.
4. Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE E ACCESSIBILITA' TOTALE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.
2. Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

3. Il presente entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione ed in alcun modo il presente può avere efficacia retroattiva, atteso che si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività, in mancanza di un'espressa disposizione di legge derogatoria.¹
4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

¹ Si veda al riguardo Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR.